

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO -
ROMA**

RICORSO

Per la dott.ssa Sabrina Quintili (C.F.: QNTRN74H52M082Q) nata a Viterbo il 12.6.1974 e residente in via Giorgio Gaber n. 26 Ischia di Castro (VT) 01010, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente ricorso, dal prof. avv. Edoardo Giardino (C.F.: GRDDRD71D24H224I) ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto avvocato in via Adelaide Ristori n. 42 Roma 00197 (si dichiara di voler ricevere comunicazioni ed avvisi al n. di fax 06/37359750 o al seguente indirizzo pec e.giardino@arubapec.it);

CONTRO

- il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per il personale scolastico, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- la Commissione del corso-concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali bandito con D.D.G. del M.I.U.R. del 23.11.2017 n. 1259 (pubblicato nella G.U. IV serie Speciale-Concorsi n. 90 del 24.11.2017), in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- la Sottocommissione n. 20 del corso-concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali bandito con D.D.G. del M.I.U.R. del 23.11.2017 n. 1259 (pubblicato nella G.U. IV serie Speciale-Concorsi n. 90 del 24.11.2017), in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

E NEI CONFRONTI

- della dott.ssa Stefania Neroni, via del Capannaccio n. 36, Prato (PO) 59100
- della dott.ssa Linda Usai, via della Stella n. 26 Terni (TR) 05100;
- del dott. Scotto di Tella Mauro, Piazza Aldo Moro 20/A Pomezia (RM) 00071;
- della dott.ssa Patrizia Di Lorenzo, viale della Bramea n. 35 C, Rionero in Vulture (PZ) 85028;

- della dott.ssa Maria Rosaria Visone, via Puglie n. 127, Pomigliano D'Arco (NA) 80038;

-della dott.ssa Marzia Mancini, via F. Petrarca n. 25, Pontinia (LT) 04014

**PER L'ANNULLAMENTO,
PREVIA MISURA CAUTELARE COLLEGALE EX ART. 55 C.P.A.**

-dei seguenti atti, in via principale, *in parte qua* quindi nella parte in cui risultano lesivi della sfera giuridica della ricorrente e, in subordine, *in toto*:

-dell'atto adottato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per il personale scolastico in data 27.3.2019 (m_pi.AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI . R. 0000395) e dell'allegato elenco nominativo recante gli ammessi alla prova orale del corso-concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, in via principale, nella parte in cui si rivelano lesivi della posizione della ricorrente, quindi laddove la ricorrente non è inclusa tra gli ammessi alla prova orale e, in subordine, *in toto*;

- di tutti i verbali concorsuali, inclusi il verbale n. 1, il verbale n. 2, il verbale n. 3 del 25.1.2019 e relativi allegati incluso l'elenco dei componenti della Commissione e di tutte le Sottocommissioni concorsuali recante altresì le firme dei relativi componenti; il verbale n. 10 del 22.3.2019 della Sottocommissione n. 20; il verbale relativo alle operazioni di scioglimento dell'anonimato del 26.3.2019, nella parte lesiva della posizione della ricorrente e, in subordine, *in toto*;

-dell'atto recante la "Griglia di correzione dei quesiti a risposta aperta elaborata sulla base dei criteri indicati nel Quadro di riferimento della prova scritta redatto dal Comitato Tecnico-scientifico (...)", nella parte lesiva della posizione della ricorrente e, in subordine, *in toto*, e ove occorrer possa, annullamento e/o disapplicazione del "Quadro di riferimento della prova scritta" relativo al concorso in esame se inteso e/o ritenuto contrario alla pretese quivi fatte valere dalla ricorrente;

- della "Scheda di valutazione prova Codice elaborato: 5096" relativa alla ricorrente;

- annullamento e/o disapplicazione dell'atto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Ufficio Scolastico regionale per la Sardegna Direzione Generale del 17.10.2018 (U. 0017907) avente ad oggetto "corso-concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici bandito con DDG n. 1259 del 23 novembre 2017 – Rinvio prova scritta del 18.10.2018 per misure di prevenzione dal rischio

idrogeologico” nonché di ogni altro atto, inclusi: l’atto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 30.10.2018 avente ad oggetto “avviso prova scritta regione Sardegna”; l’atto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca recante nuovo diario della prova scritta, per i soli candidati della Regione Autonoma della Sardegna, del 9.11.2018 che ha individuato la data del 13.12.2018 quale data di recupero; l’atto del 12.12.2018 relativo ai quadri di riferimento (criteri) della prova scritta di recupero del 13.12.2018 nonché della prova scritta del 13.12.2018 riservata ai candidati della Sardegna, nella parte in cui risultano lesivi della posizione della ricorrente e, in subordine, *in toto*;

-annullamento e/o disapplicazione dell’atto adottato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico, il 31.12.2018 (m-pi AOOPIIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI. R. 0002080) e dell’allegato A recante “Elenco Sottocommissioni del corso concorso, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali (D.D.G n. 1259 del 23.11.2017), nella parte in cui risultano lesivi della posizione della ricorrente e, in subordine, *in toto*;

-annullamento e/o disapplicazione dell’atto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del 23.11.2017 (G.U. n. 90 del 24.11.2017) “Corso concorso, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali” e in specie gli artt. 5, 8 commi 8 e 12, 9 commi 4 e 7, 12 comma 1, laddove intesi in senso contrario alle pretese quivi fatte valere dalla ricorrente e, quindi, nella parte in cui risultano lesivi della posizione della ricorrente;

- annullamento e/o disapplicazione del decreto del 3.8.2017 n. 138 adottato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e recante “Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso, ai sensi dell’art. 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall’articolo 1, comma 217 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (...)” e in specie gli artt. 10 comma 4 e 12 commi 1 e 2, nella parte in cui risultano lesivi della posizione della ricorrente;

- degli atti di nomina e costituzione delle sottocommissioni esaminatrici per la prova scritta dei candidati al concorso per Dirigenti scolastici e di tutti gli atti relativi alle successive modifiche nonché dei decreti di nomina e composizione della Commissione e delle Sottocommissioni nella parte in cui risultano lesivi della sfera giuridica della ricorrente e, in subordine, *in toto*;
- di tutti gli atti e i verbali della Commissione, delle Sottocommissioni, inclusi quindi quelli della Sottocommissione n. 20 del suddetto concorso in esame nella parte in cui risultano lesivi della sfera giuridica della ricorrente e, in subordine, *in toto*;
- annullamento e/o disapplicazione di tutti gli atti recanti calendari della prova orale del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali adottati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e pubblicati sul sito internet del predetto concorso il 29.4.2019 e che hanno individuato al riguardo la data del 20.5.2019 quale data di inizio delle prove orali del suddetto concorso, nella parte in cui risultano lesivi della sfera giuridica della ricorrente e, in subordine, *in toto*;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

FATTO

Ragioni di chiarezza e completezza difensiva inducono, seppur brevemente, a rievocare gli atti e i fatti che segnano la fattispecie in esame, onde palesarne i plurimi profili di illegittimità.

Orbene, giova osservare che l'odierna ricorrente, dott.ssa Sabrina Quintili, dopo aver versato in atti rituale domanda, ha partecipato al Corso-concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali bandito con D.D.G. del 23.11.2017 n. 1259 (pubblicato nella G.U. IV serie Speciale-Concorsi n. 90 del 24.11.2017).

Orbene, dopo aver superato la prova preselettiva, l'odierna ricorrente veniva ammessa all'espletamento della prova scritta, la quale, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Direttore Generale per il personale scolastico del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), consisteva *“in cinque quesiti a risposta aperta e due quesiti in lingua straniera. (...) A ciascuno dei cinque quesiti della prova scritta non espressi in lingua straniera, la Commissione del concorso attribuisce un punteggio nel limite massimo di 16 punti. A ciascuno dei quesiti in lingua straniera la Commissione attribuisce un punteggio nel limite massimo di 10 punti, 2 per ciascuna risposta corretta. Il punteggio*

complessivo della prova scritta è dato dalla somma dei punteggi ottenuti in ciascuno dei sette quesiti. I candidati che ottengono un punteggio complessivo pari o superiore a 70 punti superano la prova scritta e sono ammessi a quella orale”.

La ricorrente, pertanto, espletava detta prova scritta il 18.10.2018, ivi conseguendo il punteggio di 65/100, donde la stessa, pur avendo ottenuto la sufficienza e sebbene avesse formulato corrette, compiute ed approfondite risposte ai quesiti concorsuali, non veniva ammessa alla prova orale, giacché all’uopo si disponeva che superavano la prova scritta solo i candidati che avessero ottenuto un punteggio complessivo pari o superiore a 70 punti.

Non è superfluo, del pari, osservare che con atto del 17.10.2018, il MIUR comunicava che la prova scritta dei candidati che avrebbero dovuto espletare la stessa, in data 18.10.2018, veniva rinviata, per cause di forza maggiore sopravvenute, a data da destinarsi.

E così i candidati sardi espletavano detta prova il 13.12.2018, ossia addirittura dopo 56 giorni, risultando in tal guisa evidentemente avvantaggiati rispetto al resto dei candidati e, quindi, rispetto alla ricorrente.

Orbene, con pec del 30.3.2019, la ricorrente, giusta istanza di accesso, chiedeva al MIUR tutti gli atti e i documenti concernenti la valutazione della sua prova scritta nonché la nomina e l’operato della Commissione e della Sottocommissione.

Con atto del 19.4.2019 (U.0018824), rivolto a tutti i candidati istanti, il MIUR comunicava non solo che l’accesso risultava limitato ai soli atti concernenti il singolo richiedente, quanto che il verbale recante i criteri di predeterminazione nonché quello relativo alle operazioni di scioglimento dell’anonimato risultavano pubblicati sul sito web istituzionale.

Orbene, dalla lettura del verbale n. 3 del 25.1.2019 emergeva che *“si è riunita la Commissione del corso-concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali (...) **Partecipano alla riunione le 37 Sottocommissioni esaminatrici**, nominate con Decreto Direttoriale 2080 del 31 dicembre 2018 e successive modifiche. Il Prof. Francesco Aiello (Sottocommissione n. 1 Calabria), il Prof. Carlo Bottari (Sottocommissione n. 8 dell’Emilia Romagna), l’Avv. Maria Vittoria Lumetti (Sottocommissione n. 19 Lazio), il Prof. Giulio Malucelli (Sottocommissione n. 25 Piemonte) e la Prof.ssa Carla Xodo (Sottocommissione 36 Veneto) partecipano alla riunione tramite videoconferenza*

Skype. Inoltre, si fa presente che il Prof. Luca Bernardini (Sottocommissione n. 21 Lombardia) ha annunciato le sue dimissioni.

La riunione si svolge in seduta plenaria al fine di:

- 1) *procedere alla validazione delle domande in lingua straniera;*
- 2) *presentare e condividere per garantire omogeneità di giudizio tra i candidati e sulla base dei quadri di riferimento redatti dal Comitato tecnico scientifico ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. c) del D.M. 138/2017:*
 - a) *Una griglia di valutazione da utilizzare per la correzione dei quesiti a risposta aperta in cui è articolata la prova scritta del concorso;*
 - b) *La scheda di valutazione della prova in formato excel;*
 - c) *I verbali delle operazioni di correzione e valutazione delle prove scritte.*
- 3) *decidere la provincia e la sede presso la quale le Sottocommissioni svolgeranno i relativi lavori.*

Il Presidente, cons. Bertuzzi, ricorda che, come previsto dal decreto ministeriale del 3 agosto 2017, n. 138 e dal Bando di concorso (DDG del 23 novembre 2017, n. 1259):

- *a ciascuno dei cinque quesiti della prova scritta non espressi in lingua straniera, la Commissione del concorso attribuisce un punteggio nel limite massimo di 16 punti. A ciascuno dei quesiti in lingua straniera la Commissione attribuisce un punteggio nel limite massimo di 10 punti, 2 per ciascuna risposta corretta;*
- *il punteggio complessivo della prova scritta è dato dalla somma dei punteggi ottenuti in ciascuna dei sette quesiti, I candidati che ottengono un punteggio complessivo pari o superiore a 70 punti superano la prova scritta e sono ammessi a quella orale.*

Il Presidente fa, inoltre, presente che a ciascuna Commissione/Sottocommissione saranno assegnati un massimo di 250 elaborati distribuiti tra le stesse in numero omogeneo e che la scheda di correzione dei quesiti dovrà essere scansionata, sottoscritta e riportata nell'apposito verbale sulla piattaforma massa a disposizione per la valutazione delle prove scritte, con indicazione del numero e della data.

Per i quesiti in lingua straniera, poiché le domande sono a risposta chiusa e la risposta corretta è solo una, non occorre predisporre criteri di valutazione. La commissione, come previsto dall'art. 12 del Regolamento, attribuirà un punteggio massimo di 10 punti, due per ciascuna risposta corretta.

Pertanto, la Commissione e le Sottocommissioni, relativamente ai predetti quesiti a risposta chiusa, hanno proceduto a visualizzare nella piattaforma la schermata nella quale sono riportati i quesiti e la risposta individuata come corretta dal Comitato tecnico scientifico istituito con DM n. 263/2018 e s.m.i. Una volta selezionate tutte le risposte corrette nell'apposita schermata, il sistema ha prospettato i rispettivi punteggi, in modo automatizzato, sugli elaborati di tutti i candidati e consente ora l'accesso all'area di valutazione degli elaborati per la successiva fase di correzione dei cinque quesiti della prova non espressi in lingua straniera.

Inoltre, la Commissione e le Sottocommissioni esaminatrici, in seduta plenaria, definiscono e approvano la griglia di correzione dei quesiti a risposta aperta allegata al presente verbale che provvedono anche a inserire in piattaforma, insieme alla scheda di valutazione della prova e ai verbali delle operazioni di correzione.

Ciascuna Sottocommissione, nella persona del proprio Presidente a trascrive nella griglia di seguito riportata, la provincia e la sede di svolgimento dei propri lavori: (...)"

All'uopo - considerata la natura giuridica di Collegio perfetto che segna il suddetto organo collegiale concorsuale, *a fortiori* nella suddetta seduta deliberante i criteri di predeterminazione e di autovincolo valutativo concorsuale - preme rilevare che sebbene il dott. Folco Ferretti risultasse componente della "17 Sottocommissione Lazio", lo stesso risultava tuttavia assente.

A ben vedere, infatti, emerge inequivocabilmente non solo che l'allegato recante le firme di tutti i componenti della Commissione e delle Sottocommissioni **non risulta firmato dal dott. Folco Ferretti (componente della "17 Sottocommissione Lazio")**, quanto che dal medesimo verbale non risulta alcunché, sol che si consideri quanto contemplato dal cit. verbale n. 3 del 25.1.2019, laddove recita:

<<Il Prof. Francesco Aiello (Sottocommissione n. 1 Calabria), il Prof. Carlo Bottari (Sottocommissione n. 8 dell'Emilia Romagna), l'Avv. Maria Vittoria Lumetti (Sottocommissione n. 19 Lazio), il Prof. Giulio Malucelli (Sottocommissione n. 25 Piemonte) e la Prof.ssa Carla Xodo (Sottocommissione 36 Veneto) partecipano alla riunione tramite videoconferenza Skype. Inoltre, si fa presente che il Prof. Luca Bernardini (Sottocommissione n. 21 Lombardia) ha annunciato le sue dimissioni>>.

**

Ma v'è di più.

Infatti, la “12 Sottocommissione Lazio” risulta composta dai seguenti componenti:

“*Presidente: Prof.ssa Maria Gabriella Grassia;*

Componente: Dott.ssa Adalgisa Maurizio;

*Componente: **Dott. Angelo Francesco Marcucci;***

Segretario: Maria Grazie Di Carlo”.

In tal guisa, risulta componente della suddetta sottocommissione concorsuale il Dott. Angelo Francesco Marcucci, sebbene lo stesso fosse e sia, a tutt'oggi, Sindaco del Comune di Alvignano (CE), in evidente violazione, quindi, non solo della disciplina generale di cui agli articoli 97 Cost, 35, co. 3 lett. e)¹ del d.lgs. n. 165/2001 dell'at. 9 comma 2² del DPR n. 487/1994, quanto delle stessa disciplina regolamentare che concerne proprio il concorso in esame, in specie dell'**art. 16** (“Condizioni personali ostative all'incarico di presidente e componente della Commissione e delle sottocommissioni del concorso”) comma 2 lett. a) **del Decreto 3.8.2017 n. 138** del MIUR (recante “Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 1, comma 217 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (...)”), secondo cui:

*<<Sono condizioni ostative all'incarico di presidente, componente e componente aggregato della Commissione e delle sottocommissioni del concorso: (...) 2. **I presidenti, i componenti e i componenti aggregati della Commissione e delle Sottocommissioni del concorso, inoltre:***

***a) non possono** essere componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, **ricoprire cariche politiche** ed essere rappresentanti sindacali, anche presso le Rappresentanze sindacali unitarie, o essere designati*

¹ Ex art. 35, co. 3, lett. e), del d.lgs. n. 165/2001: “Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi: (...) e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che **non ricoprano cariche politiche** e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali”.

²Ai sensi dell'art. 9, comma 2, del DPR n. 487/1994: “ Le commissioni esaminatrici di concorso sono composte da tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime e **non possono farne parte**, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546, i componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione interessata, **coloro che ricoprano cariche politiche** o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali (...)>>.”

dalla confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali; né esserlo stati nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso>>.

Non è superfluo, de pari, osservare che le plurime violazioni costituiscono oggetto di un Esposto del 15.4.2019 versato in atti da molteplici candidati presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Roma (cfr. all.).

Orbene, a fronte di quanto dianzi testualmente rievocato, gli atti quivi impugnati sono illegittimi e fortemente lesivi dei diritti e degli interessi della ricorrente, la quale li impugna per i seguenti

MOTIVI

1.VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 97 E 98 DELLA COST., 35 CO. 3 LETT. E) DEL D.LGS. N. 165/2001, 9 COMMA 2 DEL DPR N. 487/1994, 16 COMMA 2 LETT. A) E C) DEL DECRETO 3.8.2017 N. 138 DEL MIUR. ILLEGITTIMITA' DELLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE E DELLE SOTTOCOMMISSIONI CONCORSUALI PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA NATURA PERFETTA DEL COLLEGIO CONCORSUALE. ECCESSO DI POTERE PER DISPARITA' DI TRATTAMENTO ED INGIUSTIZIA MANIFESTA. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA E PROPORZIONALITA' AMMINISTRATIVA.

Gli atti quivi impugnati si rivelano illegittimi in quanto affetti dai vizi di cui in rubrica.

Infatti, come *supra* palesato, dalla lettura del verbale n. 3 del 25.1.2019 emerge che “*si è riunita la Commissione del corso-concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali (...)*

Partecipano alla riunione le 37 Sottocommissioni esaminatrici, nominate con Decreto Direttoriale 2080 del 31 dicembre 2018 e successive modifiche. Il Prof. Francesco Aiello (Sottocommissione n. 1 Calabria), il Prof. Carlo Bottari (Sottocommissione n. 8 dell'Emilia Romagna), l'Avv. Maria Vittoria Lumetti (Sottocommissione n. 19 Lazio), il Prof. Giulio Malucelli (Sottocommissione n. 25 Piemonte) e la Prof.ssa Carla Xodo (Sottocommissione 36 Veneto) partecipano alla riunione tramite videoconferenza Skype. Inoltre, si fa presente che il Prof. Luca Bernardini (Sottocommissione n. 21 Lombardia) ha annunciato le sue dimissioni.

La riunione si svolge in seduta plenaria al fine di:

- 4) *procedere alla validazione delle domande in lingua straniera;*
- 5) *presentare e condividere per garantire omogeneità di giudizio tra i candidati e sulla base dei quadri di riferimento redatti dal Comitato tecnico scientifico ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. c) del D.M. 138/2017:*

- d) *Una griglia di valutazione da utilizzare per la correzione dei quesiti a risposta aperta in cui è articolata la prova scritta del concorso;*
 - e) *La scheda di valutazione della prova in formato excel;*
 - f) *I verbali delle operazioni di correzione e valutazione delle prove scritte.*
- 6) *decidere la provincia e la sede presso la quale le Sottocommissioni svolgeranno i relativi lavori.*

Il Presidente, cons. Bertuzzi, ricorda che, come previsto dal decreto ministeriale del 3 agosto 2017, n. 138 e dal Bando di concorso (DDG del 23 novembre 2017, n. 1259):

- *a ciascuno dei cinque quesiti della prova scritta non espressi in lingua stranera, la Commissione del concorso attribuisce un punteggio nel limite massimo di 16 punti. A ciascuno dei quesiti in lingua straniera la Commissione attribuisce un punteggio nel limite massimo di 10 punti, 2 per ciascuna risposta corretta;*
- *il punteggio complessivo della prova scritta è dato dalla somma dei punteggi ottenuti in ciascuna dei sette quesiti, I candidati che ottengono un punteggio complessivo pari o superiore a 70 punti superano la prova scritta e sono ammessi a quella orale.*

Il Presidente fa, inoltre, presente che a ciascuna Commissione/Sottocommissione saranno assegnati un massimo di 250 elaborati distribuiti tra le stesse in numero omogeneo e che la scheda di correzione dei quesiti dovrà essere scansionata, sottoscritta e riportata nell'apposito verbale sulla piattaforma massa a disposizione per la valutazione delle prove scritte, con indicazione del numero e della data.

Per i quesiti in lingua straniera, poiché le domande sono a risposta chiusa e la risposta corretta è solo una, non occorre predisporre criteri di valutazione. La commissione, come previsto dall'art. 12 del Regolamento, attribuirà un punteggio massimo di 10 punti, due per ciascuna risposta corretta.

*Pertanto, **la Commissione e le Sottocommissioni**, relativamente ai predetti quesiti a risposta chiusa, hanno proceduto a visualizzare nella piattaforma la schermata nella quale sono riportati i quesiti e la risposta individuata come corretta dal Comitato tecnico scientifico istituito con DM n. 263/2018 e s.m.i. Una volta selezionate tutte le risposte corrette nell'apposita schermata, il sistema ha prospettato i rispettivi punteggi, in modo automatizzato, sugli elaborati di tutti i candidati e consente ora l'accesso all'area di valutazione degli elaborati per la successiva fase di correzione dei cinque quesiti della prova non espressi in lingua straniera.*

Inoltre, la Commissione e le Sottocommissioni esaminatrici, in seduta plenaria, definiscono e approvano la griglia di correzione dei quesiti a risposta aperta allegata al presente verbale che provvedono anche a inserire in piattaforma, insieme alla scheda di valutazione della prova e ai verbali delle operazioni di correzione.

Ciascuna Sottocommissione, nella persona del proprio Presidente a trascrive nella griglia di seguito riportata, la provincia e la sede di svolgimento dei propri lavori: (...).”

E’ d’uopo rilevare, che sebbene il dott. Folco Ferretti risultasse componente della “17 Sottocommissione Lazio”, lo stesso risultava tuttavia assente..

A ben vedere, infatti, emerge inequivocabilmente non solo che l’allegato recante le firme di tutti i componenti della Commissione e delle Sottocommissioni **non risulta firmato dal dott. Folco Ferretti (componente della “17 Sottocommissione Lazio”)**, quanto che dallo stesso verbale non risulta alcunché, sol che si consideri quanto contemplato dal cit. verbale n. 3 del 25.1.2019, laddove recita:

<<Il Prof. Francesco Aiello (Sottocommissione n. 1 Calabria), il Prof. Carlo Bottari (Sottocommissione n. 8 dell’Emilia Romagna), l’Avv. Maria Vittoria Lumetti (Sottocommissione n. 19 Lazio), il Prof. Giulio Malucelli (Sottocommissione n. 25 Piemonte) e la Prof.ssa Carla Xodo (Sottocommissione 36 Veneto) partecipano alla riunione tramite videoconferenza Skype. Inoltre, si fa presente che il Prof. Luca Bernardini (Sottocommissione n. 21 Lombardia) ha annunciato le sue dimissioni>>.

Di qui, l’evidente illegittimità dell’agire e delle scelte della Commissione e delle Sottocommissioni ivi insediatesi per la manifesta violazione della nota regola del collegio perfetto, alla cui stregua, in sede di operazioni concorsuali, *a fortiori* laddove si proceda alla fissazione dei criteri di massima, quindi, di predeterminazione di valutazione delle prove concorsuali, è indefettibilmente e rigorosamente prevista la presenza di tutti i commissari.

Quanto dianzi rievocato trova riprova nella granitica giurisprudenza, laddove proprio Codesto Ecc.mo Tribunale ha reiteratamente deciso che:

*“In sede di operazioni concorsuali non si richiede la presenza della commissione giudicatrice al suo completo in tutte le fasi del procedimento, **la regola del collegio perfetto dovendo, invero, trovare osservanza in tutti i momenti in cui vengono adottate determinazioni rilevanti ai fini della valutazione dei candidati (fissazione dei criteri di massima di valutazione delle prove concorsuali;** selezione degli argomenti e*

redazione delle tracce delle prove scritte; determinazione dei quesiti da sottoporre ai candidati nelle prove orali; correzione degli elaborati e svolgimento delle prove orali), ovvero in ogni altro caso in cui ciò sia espressamente previsto dalla regolamentazione del concorso” (TAR Lazio, Sez. III Bis, 14 novembre 2018, n. 10964).

Al riguardo, in senso analogo, muove la consolidata giurisprudenza dell’Ecc.mo Consiglio di Stato, per il quale infatti:

“La Commissione di un concorso pubblico nella fase relativa all’adozione di criteri prodromici ed essenziali alla valutazione comparativa di più candidati deve operare come collegio perfetto in quanto tale attività non può in nessun modo configurarsi quale attività preparatoria o vincolata dell’organo. La Commissione, pertanto, necessita dell’apporto partecipativo e contestuale di tutti i suoi componenti e la mancata partecipazione anche di uno solo di essi rende la deliberazione invalida, né tale assenza può in alcun modo essere surrogata attraverso alternative e successive forme di partecipazione” (Cons. Stato, Sez. V, 12 gennaio 2015, n. 40. In senso analogo, cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 12 novembre 2015, n. 5137).

E’, pertanto, assolutamente pacifico che le Commissioni di concorso **“costituisc(a)no un collegio perfetto. Ne consegue che alla decisione dalle stesse assunte in assenza di tutti i componenti designati non può attribuirsi alcuna validità”** (Cons. giust. amm. Sicilia, 6 febbraio 2015, n. 110).

Di qui, l’evidente invalidità della suddetta deliberazione quivi impugnata e, quindi, per invalidità derivata, dell’agire e delle scelte consequenziali adottate dall’Amministrazione, considerato che – come *supra* chiarito – l’allegato recante le firme di tutti i componenti della Commissione e delle Sottocommissioni presenti in ordine alle scelte adottate nella seduta del 25.1.2019 **non risulta firmato dal dott. Folco Ferretti (componente della “17 Sottocommissione Lazio”)**.

Ma v’è di più.

Infatti, l’agire e le scelte di controparte risultano del pari invalide, giacché la “12 Sottocommissione Lazio” risulta composta dai seguenti componenti:

“*Presidente: Prof.ssa Maria Gabriella Grassia;*

Componente: Dott.ssa Adalgisa Maurizio;

*Componente: **Dott. Angelo Francesco Marcucci;***

Segretario: Maria Grazie Di Carlo”.

Pertanto, componente della suddetta sottocommissione concorsuale risulta il Dott. Angelo Francesco Marcucci, sebbene lo stesso fosse e sia, a tutt'oggi, Sindaco del Comune di Alvignano (CE), in evidente violazione, quindi, non solo della disciplina generale di cui agli articoli 97 Cost, 35, co. 3 lett. e)³ del d.lgs. n. 165/2001 dell'at. 9 comma 2⁴ del DPR N. 487/1994, quanto delle stessa disciplina regolamentare che concerne proprio il concorso in esame, in specie dell'**art. 16** ("Condizioni personali ostative all'incarico di presidente e componente della Commissione e delle sottocommissioni del concorso") comma 2 lett. a) **del Decreto 3.8.2017 n. 138** del MIUR (recante "Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 1, comma 217 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (...)"), secondo cui:

*<<Sono condizioni ostative all'incarico di presidente, componente e componente aggregato della Commissione e delle sottocommissioni del concorso: (...) 2. **I presidenti, i componenti e i componenti aggregati della Commissione e delle Sottocommissioni del concorso, inoltre:***

a) non possono essere componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, **ricoprire cariche politiche** ed essere rappresentanti sindacali, anche presso le Rappresentanze sindacali unitarie, o essere designati dalla confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali; né esserlo stati nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso>>.

³ Ex art. 35, co. 3, lett. e), del d.lgs. n. 165/2001: "Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi: (...) e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che **non ricoprano cariche politiche** e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali".

⁴ Ai sensi dell'art. 9, comma 2, del DPR n. 487/1994: " Le commissioni esaminatrici di concorso sono composte da tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime e **non possono farne parte**, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546, i componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione interessata, **coloro che ricoprano cariche politiche** o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali (...)>>.

All'uopo preme osservare che la commissione esaminatrice è l'organo preposto, in via esclusiva, alle operazioni relative all'espletamento delle prove concorsuali e alla valutazione dei candidati partecipanti al concorso pubblico.

Le regole relative alla composizione delle commissioni esaminatrici hanno, pertanto, significativa rilevanza, tanto essere ubicati nell'ambito dei principi fondamentali di cui all'art. 35 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ciò a riprova della ineludibile necessità di scongiurare che siano deputati alla scelta, in sede di pubblico concorso, soggetti che, in qualche modo, potrebbero non rivelarsi imparziali, per la loro connotazione politica, associativa o sindacale.

Né varrebbe, in senso contrario, sostenere che il suddetto commissario espleti la sua carica politica presso un'Amministrazione diversa da quella che ha bandito il concorso in esame, in quanto, come rimarcato da Codesto Tribunale:

“Secondo la prevalente giurisprudenza amministrativa (...) ai fini del divieto di partecipazione alle Commissioni giudicatrici di concorso posto non rileva la circostanza che le cariche siano ricoperte presso Amministrazione diversa da quella interessata dalla procedura concorsuale (Cfr. TAR Sardegna 15 ottobre 2002 n. 1367; Tar Lazio, III bis, 15 novembre 2000 n. 9353; TAR Lazio, III, 31 luglio 1999 n. 2376; TAR Toscana, II, 29 febbraio 1996 n. 80). La norma ha l'evidente scopo di evitare qualsiasi ingerenza politica o sindacale nelle procedure riguardanti i pubblici concorsi. Pertanto non si reputa logico limitare l'applicazione della norma all'interno della stessa amministrazione che ha bandito il concorso pubblico. Infatti è l'"appartenenza" in generale ad una forza politica o ad una organizzazione sindacale che rende indebitamente influenzabile da fattori esterni quel determinato soggetto, a prescindere dalla circostanza che la designazione sia avvenuta all'interno della stessa amministrazione che ha bandito il concorso (così Tar Lazio, III quater, 3 dicembre 2009 n. 12429).

Del resto, un approdo ermeneutico di contrario avviso determinerebbe esiti paradossali, in tal guisa dequotandosi (*rectius* negandosi) il valore e la finalità perseguiti dall'ordinamento, ancor prima che in concreto, altresì, in astratto e finanche in via potenziale dall'ordinamento, quale inderogabile vincolo immanente e riflesso applicativo del principio di imparzialità.

Infatti, la scelta letterale del legislatore (*id est* “cariche politiche” dopo aver contemplato la differente condizione di incompatibilità “*non siano componenti*

dell'organo di direzione politica dell'amministrazione”) riflette una formula volutamente più estesa che non può concernere la sola titolarità di cariche politiche presso la stessa Amministrazione che ha bandito il concorso, in quanto quest'ultima fattispecie deve evidentemente sussumere nella differente ipotesi ivi del pari contemplata, ossia “che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione”.

Quanto detto trova pieno conforto in giurisprudenza, laddove infatti si osserva che:

“il citato art. 35 comma 3 lett. d) del D.Lgs. 165/2001 si riferisce indistintamente a tutte le “cariche politiche”, senza possibilità di distinguere all'interno delle stesse. A maggior ragione non trova alcun riscontro normativo la distinzione tra enti e relative attività per individuare elementi di collegamento.

La norma va quindi applicata, ai sensi dell'art. 11 delle Disposizioni preliminari al Codice Civile, utilizzando la regola ordinaria che le attribuisce il senso fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e l'intenzione del Legislatore (ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit).

Del resto pare agevole osservare che il collegamento tra cariche politiche di enti diversi sussiste in ogni caso, grazie al rapporto che lega gli aderenti ai partiti politici o comunque da questi ultimi sostenuti o designati, il che rende legittimo il sospetto di imparzialità anche nei confronti di colui riveste una carica politica del tutto estranea all'ente che bandisce il concorso;

Peraltro detta disposizione va applicato in coerenza con il principio di distinzione tra l'attività di indirizzo politico-amministrativo e l'attività gestionale, secondo cui è preclusa all'organo politico ingerirsi nella seconda, riservata all'esclusiva responsabilità degli organi tecnici. Se tale principio è indiscutibilmente applicabile nell'ambito dello stesso ente, pare comunque applicabile anche nel rapporto tra enti diversi. In caso contrario si finirebbe per legittimare il fatto che, un organo di indirizzo, al quale è preclusa l'ingerenza nell'attività gestionale di reclutamento del personale presso il proprio ente, potrebbe invece legittimamente occuparsi della stessa attività presso ente diverso, alimentando anche qui il sospetto di parzialità e di possibile scambio di favori, in contrasto con il principio di imparzialità e di trasparenza dell'azione amministrativa” (TAR Marche, Sez. I, 16 maggio 2011, n. 339).

E sempre in giurisprudenza si è viepiù rimarcata la sussistenza dell'incompatibilità, ai fini dell'assunzione della funzione di commissario concorsuale anche in capo a chi esercita cariche politiche presso un'Amministrazione diversa da quella che ha bandito il concorso, chiarendosi infatti che:

<<l'art. 35 3° comma del T.U. pubblico impiego n. 165/2001 che, alla lett. e, impone che tutti i membri delle commissioni siano scelti “esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali”.

La norma riporta quanto contemplato dal previgente art. 36 del D.Lgs.vo 3.2.1993 n. 29, nel testo novellato dalle modifiche successivamente intervenute (ed, in origine, dall'art. 8 del medesimo D.Lgs.vo 29/1993).

Dello stesso tenore è il Regolamento DPR 487/1994, che, all'art. 9 2° comma, recita: “le commissioni esaminatrici di concorso sono composte da tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime e non possono farne parte, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546, i componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione interessata, coloro che ricoprano cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali”.

Tali disposizioni nacquero sotto la spinta della pronuncia della Corte costituzionale n. 453 del 15-10-1990, con la quale era stata dichiarata l'illegittimità costituzionale di alcune norme legislative della Regione Sicilia (art. 28, 1° e 3° comma, LR. 2 dicembre 1980, n. 125; art. 7, 1° e 3° comma LR. 12 febbraio 1988, n. 2; art 7, 1° comma n. 1 e LR. 9 agosto 1988, n. 21), per violazione dell'art. 97 della Costituzione, “nella parte in cui non prevedono che la maggioranza dei membri delle commissioni giudicatrici dei concorsi pubblici per i comuni e le province debba essere formata da esperti dotati di specifiche competenze tecniche rispetto alle prove previste dal concorso”.

Il legislatore nazionale, proseguendo l'indirizzo imposto dalla Corte, ha ritenuto, nell'ambito della propria autonomia valutativa, di imporre anche:

a) che “tutti” i componenti delle Commissioni di concorso debbano avere idonei requisiti, in modo da poter essere qualificati come esperti-tecnici;

b) che i soggetti nominati non possano essere “componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione” né possano ricoprire “cariche politiche”.

Tale ultima definizione, estremamente ampia, non può essere circoscritta ai soli componenti dell'organo di direzione politica della medesima amministrazione che indice il concorso, stante la seconda specificazione della norma; inoltre il profilo degli “esclusi” (per incompatibilità) non può essere neppure ricondotto ai soli soggetti che ricoprano cariche “elettive”, avendo il legislatore preferito utilizzare una formula volutamente più estesa di “carica politica” (posto che, altrimenti, avrebbe ben potuto scegliere di utilizzare la definizione più restrittiva). (...)

Se la norma ha sentito l'esigenza di distinguere due diverse ipotesi (“appartenenti all'organo di direzione politica della medesima amministrazione” e “titolari di cariche politiche in generale”), ciò non consente di poter affermare, come le parti resistenti vorrebbero, che i soggetti appartenenti ad organi di direzione politica di “altre” amministrazioni non risulterebbero ricompresi nell'incompatibilità, specie se la carica è di tipo non elettivo. Il Collegio ritiene che l'ampia portata della disposizione voglia proprio evitare commistione tra soggetti deputati alla scelta, in sede di pubblico concorso, dei soggetti migliori ed altre cariche che, in qualsiasi modo, potrebbero offuscare una posizione di terzietà ed imparzialità (per la loro connotazione politica). (...)

Il legislatore, con tale scelta, ha voluto evitare commistioni fra le funzioni politiche e le funzioni tecniche di scelta dei dipendenti, introducendo una norma che, stante la sua ampiezza ed estensione, impone che non vi siano soggetti che possano svolgere, contemporaneamente, entrambe le funzioni. Del resto la giurisprudenza formatasi in materia evidenzia come il concetto di carica politica vada inteso in modo assolutamente estensivo, facendovi rientrare incarichi di diversa natura (sia di natura istituzionali che tipicamente di partito –cfr. TAR Lazio, Sez. III bis, n.8196 16.10.2000 (...)). Ciò che occorre verificare, in sostanza, al fine dell'individuazione della connotazione “politica” di una determinata carica o nomina è se, in definitiva, l'ambito delle funzioni assegnate sia di natura esclusivamente tecnica o se invece includa anche spazi e scelte di ampio respiro, caratterizzate da decisioni di indirizzo e di individuazione degli obiettivi. Infatti, la carica di Assessore tecnico, legata alla scelta di un organo

politico quale è il Sindaco, ha, a sua volta, natura politica e ricade nel divieto previsto dalle citate norme. (...) Non appare quindi sufficiente, in senso contrario, richiamare i canoni ermeneutici di conservazione e valorizzazione delle norme giuridiche: è ben nota, e di frequente applicazione, la tecnica legislativa che all'esposizione della fattispecie generale accompagna la citazione di ipotesi esemplificative, di solito particolarmente pregnanti, quale senz'altro può considerarsi la partecipazione agli organi di direzione politica dell'ente rispetto al divieto generale, che riguarda tutti coloro che ricoprono "cariche politiche" di qualsiasi tipo>> (TAR Sardegna, 15 ottobre 2002, n. 1367).

**

Dall'esposto versato in atti da molteplici candidati presso la Procura della Repubblica del Tribunale Penale di Roma emerge altresì che "dall'esame di materiale facilmente reperibile su internet, che tra i componenti delle commissioni esaminatrici figurino soggetti che avrebbero dovuto astenersi per avere preso parte ad attività o corsi di preparazione attinenti ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici (...)" (cfr. all. pag. 11 dell'esposto).

Ciò invero l'ulteriore violazione dell'art. 16, co. 2 lett. c), del D.M. n. 138/2017, laddove la norma recita: "I presidenti, i componenti e i componenti aggregati della Commissione e delle sottocommissioni del concorso, inoltre: (...) c) non debbono svolgere, o aver svolto nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici".

Di qui, l'evidente invalidità della suddetta deliberazione quivi impugnata e, quindi, per invalidità derivata, dell'agire e delle scelte consequenziali adottate dall'Amministrazione.

2. VIOLAZIONE DELL'ART. 400 CO. 11 DEL D.LGS. N. 297/1994. VIOLAZIONE DELL'ART. 97 DELLA COST.. ECCESSO DI POTERE PER DISPARITA' DI TRATTAMENTO ED INGIUSTIZIA MANIFESTA. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA E PROPORZIONALITA' AMMINISTRATIVA.

Gli atti quivi impugnati si rivelano illegittimi in quanto affetti, altresì, dai vizi di cui in rubrica.

Infatti, come già chiarito in fatto, la ricorrente, dopo aver superato la prova preselettiva, veniva ammessa all'espletamento della prova scritta, la quale, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Direttore Generale per il personale scolastico del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), consisteva "in cinque quesiti a risposta aperta

e due quesiti in lingua straniera. (...) A ciascuno dei cinque quesiti della prova scritta non espressi in lingua straniera, la Commissione del concorso attribuisce un punteggio nel limite massimo di 16 punti. A ciascuno dei quesiti in lingua straniera la Commissione attribuisce un punteggio nel limite massimo di 10 punti, 2 per ciascuna risposta corretta. Il punteggio complessivo della prova scritta è dato dalla somma dei punteggi ottenuti in ciascuno dei sette quesiti. I candidati che ottengono un punteggio complessivo pari o superiore a 70 punti superano la prova scritta e sono ammessi a quella orale”.

La ricorrente, pertanto, espletava detta prova scritta il 18.10.2018, ivi conseguendo il punteggio di 65/100, donde la stessa, pur avendo ottenuto un punteggio finanche superiore alla sufficienza e sebbene avesse formulato corrette, compiute ed approfondite risposte ai quesiti concorsuali, non veniva ammessa alla prova orale, giacché all'uopo si disponeva che superano la prova scritta solo i candidati che hanno ottenuto un punteggio complessivo pari o superiore a 70 punti.

Di qui, l'inverarsi di una scelta illegittima contraria, altresì, a quanto previsto dall'art. 400, co. 11, del d.lgs. n. 297/1994⁵, secondo il quale: *“La valutazione delle prove scritte e grafiche ha luogo congiuntamente secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1989, n. 116. Peraltro, l'attribuzione ad una prova di un punteggio che, riportato a decimi, sia **inferiore a sei** preclude la valutazione della prova successiva;*

La previsione di un punteggio pari a 70/100, quale soglia minima da conseguire onde poter accedere alla prova concorsuale orale, cagiona esiti irragionevolmente preclusivi, che, come tali, incidono sfavorevolmente su chi, come l'odierna ricorrente, ha dato prova della sua piena idoneità a poter sostenere la prova orale, avendo conseguito un punteggio finanche superiore alla sufficienza.

Detta incomprensibile preclusione priva la stessa Amministrazione della possibilità di giudicare e scegliere candidati evidentemente idonei, quindi legittimati a concludere l'iter concorsuale onde poter ambire al bene della vita.

Del resto, a tutto voler concedere, pur salvaguardando la discrezionalità pubblica nell'esercizio della potestà di scelta concorsuale, tuttavia, è d'uopo che la stessa risponda *“a criteri di ragionevolezza che non contraddicano i principi di buon*

⁵Recante *“Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”.*

andamento e di imparzialità dell'amministrazione" (Cons. Stato Sez. VI, 5 ottobre 2018, n. 5720).

A riprova della suddetta irragionevolezza giova evocare quanto, al contrario, l'Amministrazione dispone in ordine ad altri procedimenti concorsuali come, ad esempio, il concorso per magistrato ordinario, del pari, segnato da un alto numero di partecipanti, laddove ai fini dell'ammissione alla prova orale, è previsto il conseguimento almeno della sufficienza.

Di qui, l'illegittimità della previsione di un punteggio pari a 70/100 quale soglia minima da conseguire per poter accedere alla prova orale del concorso in esame, sicché si chiede a Codesto Ecc.mo Tribunale di annullare e/o disapplicare, altresì, l'atto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del 23.11.2017 (G.U. n. 90 del 24.11.2017) e in specie gli artt. 5, 8 commi 8 e 12, 9 commi 4 e 7, 12 comma 1, laddove intesi in senso contrario alle pretese quivi fatte valere dalla ricorrente e, quindi, nella parte in cui risultano lesivi della posizione della ricorrente nonché del decreto del 3.8.2017 n. 138 adottato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e in specie gli artt. 10 comma 4 e 12 commi 1 e 2, nella parte in cui risultano lesivi della posizione della ricorrente.

Quanto sin qui rievocato ed argomentato palesa la sussistenza dei vizi di cui in rubrica.

3. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COST. VIOLAZIONE DELL'ART. 8, COMMI 2 E 12, DEL DDG MIUR N. 1259/2017. VIOLAZIONE DELL'ART. 13, CO. 1, DEL D.M. N. 138/2017. ECCESSO DI POTERE PER DISPARITA' DI TRATTAMENTO ED INGIUSTIZIA MANIFESTA. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA E PROPORZIONALITA' AMMINISTRATIVA.

Gli atti quivi impugnati si rivelano illegittimi in quanto affetti, altresì, dai vizi di cui in rubrica.

Orbene, come già chiarito in fatto, il MIUR Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna Direzione Generale, con atto del 17.10.2018 (m_pi. AOOFRSA. REGISTRO UFFICIALE. U. 0017907), dispone che la prova scritta della procedura concorsuale in esame, che si sarebbe dovuta svolgere il "18.10.2018, sia rinviata, per cause di forza maggiore sopravvenute, a data da destinarsi".

E così, i candidati sardi espletavano detta prova **il 13.12.2018, ossia addirittura dopo 56 giorni** dallo svolgimento della prova scritta da parte della ricorrente, risultando gli

stessi in tal guisa evidentemente avvantaggiati rispetto al resto dei candidati e, quindi, rispetto alla stessa ricorrente.

A ben vedere, vero è l'Amministrazione possa decidere che le prove concorsuali si espletino non contestualmente, quindi, in giorni differenti, ma ciò può avvenire – secondo la consolidata giurisprudenza - purché detta scelta non arrechi nocimento al vincolo della *par condicio*, onde evitare di avvantaggiare taluni candidati a danno di altri.

Infatti, secondo Codesto Ecc.mo Tribunale:

*“per l’alto numero di partecipanti, lo svolgimento in date differenti, peraltro immediatamente a ridosso l’una dell’altra, non ha alterato la “par condicio” tra i concorrenti, avvalendosi l’Amministrazione di un criterio oggettivo quale è l’ordine alfabetico; né risulta dimostrato come **qualche ora in più a disposizione** abbia potuto avvantaggiare coloro che hanno svolto la prova il secondo giorno, non risultando che costoro siano stati in grande prevalenza destinatari di giudizi più favorevoli. Così ancora questo Tribunale (TAR Lazio, Sez. III, 27.10.16, n. 10628 e Sez. II-ter, 29.11.10, n. 34411) ha rilevato come non esista nel nostro ordinamento, in materia di concorsi pubblici, un principio che imponga la contestualità dello svolgimento della prova scritta da parte di tutti i candidati (...) con la conseguenza per la quale deve ritenersi immune da vizi l’espletamento di una prova concorsuale in giorni e con tracce diversi, e quindi in difetto di concentrazione e contestualità, **sempre che sia stato rispettato il canone della “par condicio”** (...) (v. anche TAR Lombardia, Bs, 16.7.03, n. 1096)”* (TAR Lazio, Sez. I, 8 marzo 2019, n. 3118).

Invero, la suddetta e quivi impugnata incomprensibile quanto irragionevole scelta di rinviare la prova scritta ha vulnerato il vincolo della *par condicio*, giacché ha consentito ai candidati che hanno partecipato al Concorso in Sardegna, di avvalersi di **ben 56 giorni** in più ai fini della preparazione, in tal modo potendo conseguire risultati migliori rispetto a chi, invece, di tale vantaggio non si è potuto avvalere.

Non a caso la più alta percentuale di candidati che ha superato detta prova scritta è proprio costituita dai candidati che hanno svolto la loro prova in Sardegna il 13.12.2018, percentuale, questa, pari addirittura al **60%** degli ammessi alla prova orale (cfr. pag. 5 dell’all. Esposto alla Procura della Repubblica di Roma formulato da una serie di candidati).

Trattasi, questa, di scelta che non ha precedenti e che ha evidentemente violato gli indefettibili canoni di eguaglianza, imparzialità e buon andamento concorsuale, vulnerando inevitabilmente la validità della prova scritta in esame e degli atti ad essa consequenziali.

E senza tacere l'ulteriore violazione dell'art. 8, commi 2 e 12, del DDG n. 1259/2017, secondo cui: “2. *La prova scritta è unica su tutto il territorio nazionale e si svolge in una unica data (...). 12. (...) Qualora, per cause di forza maggiore sopravvenute, non sia possibile l'espletamento della prova scritta nella giornata programmata, ne viene stabilito il rinvio con comunicazione, anche in forma orale, ai candidati presenti*”.

Detta previsione avrebbe, pertanto, imposto lo slittamento della data della prova su base nazionale, in tal guisa assicurando il rispetto della unicità della prova stessa e della unicità della data, scongiurando l'evidente e grave disparità di trattamento che, invece, si è inverteata.

**

Di qui, l'ulteriore profilo di illegittimità se si considera che i “*quadri di riferimento in base ai quali sono costruite e valutate tutte le prove*” (art. 13, comma 1, D.M. n. 138/2017) sono stati resi noti ai candidati che hanno sostenuto la prova scritta del corso-concorso nella data successiva rispetto a quella originariamente stabilita molto tempo prima rispetto a quanto disposto dall'art. 8, co. 9, DDG n. 1259/2017, secondo cui: “*i quadri di riferimento di cui all'art. 13 comma 1, lettera c) del decreto ministeriale, in base ai quali è costruita e valutata la prova scritta sono pubblicati sul sito internet del Ministero il giorno antecedente alla data fissata per lo svolgimento della prova scritta*”.

Ciò ha determinato una evidente disparità di trattamento tra i partecipanti, come la ricorrente, che hanno sostenuto la prova scritta il 18.10.2018 e conosciuto i quadri di riferimento il 17.10.2018 rispetto ai candidati che, invece, hanno sostenuto la medesima prova il 13.12.2018 e conosciuto, quindi, i quadri 57 giorni prima.

A fronte di quanto dianzi rievocato si chiede a Codesto Ecc.mo Tribunale di annullare e/o la disapplicare l'atto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Ufficio Scolastico regionale per la Sardegna Direzione Generale del 17.10.2018 (U. 0017907) avente ad oggetto “corso-concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici bandito con DDG n. 1259 del 23 novembre 2017 – Rinvio prova scritta del 18.10.2018 per misure di prevenzione dal rischio idrogeologico” nonché di ogni altro atto, inclusi:

l'atto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 30.10.2018 avente ad oggetto "avviso prova scritta regione Sardegna"; l'atto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca recante nuovo diario della prova scritta, per i soli candidati della Regione Autonoma della Sardegna, del 9.11.2018 che ha individuato la data del 13.12.2018 quale data di recupero; l'atto del 12.12.2018 relativo ai quadri di riferimento (criteri) della prova scritta di recupero del 13.12.2018 nonché della prova scritta del 13.12.2018 riservata ai candidati della Sardegna, nella parte in cui risultano lesivi della posizione della ricorrente e, in subordine, *in toto*.

Di qui, l'evidente invalidità dei suddetti atti e, quindi, per invalidità derivata, dell'agire e delle scelte consequenziali adottate dall'Amministrazione.

4.VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 8 E 9 DEL DDG MIUR N. 1259/2017. ECCESSO DI POTERE PER DISPARITA' DI TRATTAMENTO ED INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Gli atti quivi sono illegittimi in quanto affetti, altresì, dai vizi di cui in rubrica.

Giova, infatti, osservare che ai sensi dell'art. 8, commi 4 e 5, del DDG n. 1259/2017: *"la prova scritta consiste in cinque quesiti a risposta aperta e due quesiti in lingua straniera. I cinque quesiti a risposta aperta vertono sulle materie d'esame di cui all'art. 10, comma 2, del decreto ministeriale"*.

E così, ex art. 10 del DM n. 138/2017:

"1. La prova scritta consiste in cinque quesiti a risposta aperta e in due quesiti in lingua straniera di cui al comma 3. 2. I cinque quesiti a risposta aperta vertono sulle seguenti materie: a) normativa riferita al sistema educativo di istruzione e di formazione e agli ordinamenti degli studi in Italia con particolare attenzione ai processi di riforma in atto; b) modalità di conduzione delle organizzazioni complesse, con particolare riferimento alla realtà delle istituzioni scolastiche ed educative statali; c) processi di programmazione, gestione e valutazione delle istituzioni scolastiche, con particolare riferimento alla predisposizione e gestione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, all'elaborazione del Rapporto di Autovalutazione e del Piano di Miglioramento, nel quadro dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e in rapporto alle esigenze formative del territorio; d) organizzazione degli ambienti di apprendimento, con particolare riferimento all'inclusione scolastica, all'innovazione digitale e ai processi di innovazione nella didattica; e) organizzazione del lavoro e gestione del personale, con particolare riferimento alla realtà del personale scolastico; f) valutazione ed autovalutazione del personale, degli apprendimenti e dei sistemi e dei processi scolastici; g) elementi di diritto civile e amministrativo, con particolare

referimento alle obbligazioni giuridiche e alle responsabilità tipiche del dirigente scolastico, nonché di diritto penale con particolare riferimento ai delitti contro la Pubblica Amministrazione e in danno di minorenni; h) contabilità di Stato, con particolare riferimento alla programmazione e gestione finanziaria presso le istituzioni scolastiche ed educative statali e relative aziende speciali; i) sistemi educativi dei Paesi dell'Unione Europea”.

Orbene, in nessun caso la norma contempla la risoluzione di “*un caso riguardante la funzione del dirigente scolastico*”, come invece sancito dall’art. 9, co. 1, DDG n. 1259/2017 con esclusivo riferimento alla prova orale.

Tuttavia, a ben vedere, due dei cinque quesiti a risposta aperta concretamente sottoposti ai candidati sono consistiti nella risoluzione di casi. La violazione delle regole concorsuali ha cagionato la violazione dei principi di legalità, imparzialità e trasparenza, giacché l’eventuale conoscenza in parte dei candidati della diversità dei quesiti rispetto a quelli previsti dalle suddette norme ha provocato evidenti vantaggi derivanti proprio da una illegittima asimmetria informativa.

Onde viepiù palesare detto disvalore, è d’uopo osservare che lo “studio del caso” è stato oggetto della prova scritta del concorso per dirigenti scolastici del 2011, per il cui svolgimento erano previste ben otto ore, a fronte invece dei centocinquanta minuti concessi nella procedura concorsuale in esame.

E senza tacere che il mutamento dei quesiti, evidentemente inatteso per i concorrenti che hanno sostenuto la prova scritta nel giorno originariamente individuato e, al contrario, conosciuta con largo anticipo per coloro che hanno sostenuto la prova in momento successivo, ha determinato una ulteriore e del pari invalidante disparità di trattamento.

Di qui, la sussistenza dei vizi di cui rubrica.

5 VIOLAZIONE DELL’ART. 3 DELLA L.N. 241/1990. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA ILLOGICITA’, IRRAGIONEVOLEZZA, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, DISPARITA’ DI TRATTAMENTO, INGIUSTIZIA MANIFESTA. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PROPORZIONALITA’ E DI RAGIONEVOLEZZA AMMINISTRATIVA.

Gli atti quivi sono illegittimi in quanto affetti, altresì, dai vizi di cui in rubrica.

Come già *supra* chiarito, l’odierna ricorrente espletava la prova scritta il 18.10.2018, ivi conseguendo il punteggio di 65/100 ed in specie per: la domanda 1 punteggio 12,75; la domanda 2 punteggio 13,00; la domanda 3 punteggio 5,00; la domanda 4 punteggio 8,50; domanda 5 punteggio 7,75; domanda 6 punteggio 2,00; domanda 7 punteggio

2,00; domanda 8 punteggio 0,00; domanda 9 punteggio 2,00; domanda 10 punteggio 2,00; domanda 11 punteggio 2,00; domanda 12 punteggio 2,00; domanda 13 punteggio 2,00; domanda 14 punteggio 2,00; domanda 15 punteggio 2,00.

Ebbene, preme osservare che a fronte dei criteri, degli indicatori, del descrittore e della Scala di riferimento di cui altresì alla “*Griglia di correzione dei quesiti a risposta aperta*”, la Commissione tuttavia ascriveva un punteggio alla ricorrente del tutto inadeguato ed illegittimo, in quanto manifestamente illogico, arbitrario ed irragionevole, considerato che la prova espletata dalla ricorrente risulta essere manifestamente meritevole di un punteggio almeno pari a 70/100, avendo la ricorrente pienamente soddisfatto i criteri fissati dalla stessa Commissione.

Ed invero, lungi dal voler disconoscere l’ampia discrezionalità che segna il vaglio della Commissione, tuttavia, è d’uopo altresì osservare che siffatta potestà non sfugge al sindacato di Codesto Ecc.mo Collegio laddove – come avviene nella fattispecie in esame – la stessa risulti segnata, inequivocabilmente, dal macroscopico disvalore dell’eccesso di potere nelle sue plurime forme dell’irragionevolezza e dell’arbitrarietà.

E’, infatti, pacifico in giurisprudenza ritenere che “*Se la commissione esaminatrice di un concorso pubblico (d.p.r. 487/1994) è titolare di un’ampia discrezionalità in ordine sia all’individuazione dei criteri per l’attribuzione dei punteggi ai titoli prodotti dai candidati, nell’ambito del punteggio massimo stabilito dal bando, che alla valutazione dei singoli tipi di titoli, l’esercizio di tale discrezionalità non sfugge al sindacato di legittimità del Giudice Amministrativo qualora il suo uso sia caratterizzato da macroscopici vizi di eccesso di potere per irragionevolezza e arbitrarietà*” (TAR Toscana, sez. 10 settembre 2013, n. 1245).

Ed ancora, secondo le stesse Sezioni Unite dell’Ecc.ma Corte di Cassazione: “*Il sindacato giurisdizionale di legittimità del giudice amministrativo sulle valutazioni tecniche delle commissioni esaminatrici di esami o concorsi pubblici è legittimamente svolto quando il giudizio di tali commissioni è affetto da illogicità manifesta o da travisamento del fatto in relazione ai presupposti stessi in base ai quali è stato dedotto il giudizio sull’elaborato sottoposto a valutazione*” (Cass. Sez. Un., 28 maggio 2012, n. 8412).

Ebbene, il punteggio ascritto alla prova scritta della ricorrente quivi contestata ed impugnata si rivela illegittimo in quanto manifestamente irragionevole ed arbitrario,

giacché totalmente scollato dal valore della prova offerta, che, al contrario, si appalesa evidentemente meritevole di una valutazione assolutamente e decisamente positiva.

A tal fine, giova rievocare testualmente quanto argomentato e valutato dal parere quivi allegato e reso in data 20.5.2019, su richiesta della stessa ricorrente, dalla Prof.ssa Raffaella Petrilli, docente di Filosofia e Teoria dei linguaggi del Dipartimento di studi linguistico-letterari, storico-filosofici e giuridici, dell'Università della Tuscia, secondo cui:

<<Le prove scritte del concorso nazionale per il reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali constano di cinque quesiti a risposta aperta e di cinque prove di comprensione d una lingua straniera. Le risposte ai quesiti a risposta aperta sono valutate in base a quattro criteri, ciascuno specificato da alcuni indicatori, che permettono di valutare i testi dei candidati sia per il contenuto sia per gli aspetti formali, ovvero espressivi e linguistici.

Con i criteri relativi al contenuto è valutata la competenza del candidato sul tema indicato dal quesito (Coerenza e pertinenza) e sulla normativa di riferimento (Inquadramento normativo).

Con i criteri formali sono valutate le capacità espressive del candidato, ovvero le caratteristiche semantiche del testo (Sintesi, esaustività e aderenza) e quelle lessicali, sintattiche ed argomentative (Correttezza logico-formale).

Riguardo la prova scritta n. 5096 della candidata Sabrina Quintili, osservo che tutte le cinque risposte sono state valutate positivamente o molto positivamente per gli aspetti di contenuto (pertinenza rispetto al tema, proposta di soluzioni efficaci e coerenti, competenza nella normativa nella normativa vigente).

Negli aspetti formali linguistico-argomentativi, ovvero la capacità espressiva, la valutazione eseguita appare in alcuni casi non motivata e nel complesso incongruente.

Infatti, dal punto di vista tecnico, le risposte della candidata dimostrano tutte un'ottima padronanza nel registro formale dell'italiano scritto, come si conviene al tipo di testo richiesto dalla prova. La formalità del registro linguistico è verificabile in primo luogo sul piano sintattico. I testi producono inferenze e argomentazioni piane e scorrevoli grazie all'uso controllato dei meccanismi sintattici tipici della lingua scritta formale e specialistica (connettivi, subordinazione, incisi, nominalizzazioni), e alla capacità di evitare l'eccesso di subordinazioni e della lunghezza dei periodi, che ostacolerebbero la chiarezza e la leggibilità del testo (per es.: "La legge n. 107/2015, al fine di

affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza e innalzare i livelli di istruzione e le competenze degli alunni potenzia l'autonomia delle istituzioni scolastiche attribuendo al Dirigente scolastico nuovi poteri e, conseguentemente, nuove responsabilità” (Q. 2); oppure “Al momento dell’iscrizione a scuola, le famiglie sono tenute a sottoscrivere il Patto educativo e di corresponsabilità, nel quale vengono definiti diritti e doveri della famiglia, degli studenti e della scuola (DPR 249/1998) (Q. 5)).

Altrettanto adeguato risulta l’aspetto lessicale dei testi. La candidata dimostra la capacità di selezionare il lessico formale adatta alla lingua scritta e di utilizzare con competenza i tecnicismi del settore dell’amministrazione scolastica. Non si registrano errori o scorrettezze, a meno di non considerare tali pochi refusi, perfettamente giustificabili, del resto, dai limiti temporali in cui si sono svolte le prove (“la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa ...” (Q.1); “Le istituzioni scolastiche, non hanno solo autonomia ...” (Q.4)). In ogni caso, tali refusi non incidono sulla comprensibilità e sulla coerenza delle argomentazioni dei testi.

Vorrei sottolineare che le caratteristiche linguistico-espressive e logico-argomentative appena indicate si riscontrano omogeneamente in tutte le cinque risposte fornite dalla candidata nella prima parte della prova, e giustificherebbero un punteggio pieno uguale per tutte.

Rispetto a tali considerazioni, risulta del tutto ingiustificato il basso punteggio (0,25) che la “Scheda di valutazione” assegna alle “proprietà linguistico-espressive” (Criterio 4 – Correttezza logico-formale) delle risposte ai Quesiti 3, 4 e 5. Ancora meno giustificata appare la differenza tra questi punteggi e quelli leggermente più alti che sono stati assegnati per lo stesso parametro alle risposte ai Quesiti 1 e 2 (0,0 e 0,75 rispettivamente).

Infine, le basse valutazioni sopra citate appaiono incongruenti con le valutazioni decisamente più alte benché anche in questo caso non rispondenti all’alta qualità dell’esposizione -, assegnate al secondo parametro formale (Criterio 3 – Sintesi esaustività e aderenza), dal momento che l’esposizione “rigorosa” e “concisa” di un contenuto è sicuramente favorita dalla correttezza degli strumenti espressivi utilizzati.

In conclusione, è il mio parere che, in base all’alta qualità testuale delle prove rese, tanto per l’organizzazione dei contenuti quanto per la forma espressiva, il voto finale è inferiore di almeno cinque/sei punti a quanto si sarebbe potuto legittimamente auspicare>>.

E così, sebbene la suddetta prova scritta espletata dalla ricorrente fosse pienamente e manifestamente conforme ai criteri dettati dalla Commissione, quest'ultima, del tutto incomprensibilmente, attraverso un punteggio manifestamente irragionevole ed arbitrario, ha ascritto solo 65/100, in tal guisa precludendo alla ricorrente l'ammissione alle prove orali.

Una scelta, questa, che risulta viepiù ingiusta in quanto radicalmente priva di motivazione.

Quanto sin qui argomentato rende palese la sussistenza dei vizi di cui in rubrica.

**ISTANZA PER L'ADOZIONE DI MISURE CAUTELARI COLLEGIALI EX
ART. 55 C.P.A.**

Per quanto sin qui asserito si confida che emerga il *fumus boni iuris*.

Quanto al *periculum in mora*, esso risiede nella considerazione che l'esecuzione degli atti quivi contestati, durante il tempo necessario a giungere alla decisione di merito del presente ricorso, produrrebbe nei confronti della ricorrente un pregiudizio grave ed irreparabile.

La vigenza degli atti impugnati, infatti, precluderebbe irreversibilmente alla ricorrente la legittima pretesa di poter partecipare alla procedura concorsuale in esame onde poter aspirare al relativo bene della vita cui legittimamente aspira.

Infatti, proprio durante il tempo necessario a giungere alla decisione di merito del presente ricorso la procedura concorsuale verrebbe ultimata.

Appare evidente, pertanto, come una eventuale decisione favorevole alla ricorrente che intervenisse a distanza di tempo, pregiudicherebbe irreversibilmente il bene della vita cui la stessa aspira, sol che si consideri che sono, infatti, in corso le prove orali del concorso in esame, donde l'inverarsi di una situazione di gravità ed urgenza per il ricorrente tale da non consentire la dilazione fino all'Udienza di merito.

Inoltre, la non ammissione concorsuale quivi impugnata ha sortito nella ricorrente uno stato di profondo disagio ed amarezza, con conseguenze anche di natura professionale ed economica, giacché il superamento del concorso per l'odierna ricorrente costituirebbe un meritato miglioramento professionale e retributivo.

Voglia, pertanto, Codesto Ecc.mo Tribunale ordinare l'ammissione con riserva alle prove orali ovvero ordinare alla Commissione concorsuale di procedere ad una nuova correzione della prova scritta della ricorrente ovvero disporre il riespletamento della prova scritta per la stessa ricorrente ovvero adottare ogni eventuale opportuno

provvedimento di sospensione integrale delle operazioni di concorso e della relativa procedura concorsuale.

Alla luce di quanto dedotto e rilevato voglia l'Ecc.mo T.A.R. adito accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- 1) in via cautelare: accogliere l'istanza cautelare ex art. 55 c.p.a.;
- 2) nel merito, annullare: i seguenti atti, in via principale, *in parte qua* quindi nella parte in cui risultano lesivi della sfera giuridica della ricorrente e, in subordine, *in toto*: -dell'atto adottato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per il personale scolastico in data 27.3.2019 (m_pi.AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI . R. 0000395) e dell'allegato elenco nominativo recante gli ammessi alla prova orale del corso-concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, in via principale, nella parte in cui si rivelano lesivi della posizione della ricorrente, quindi laddove la ricorrente non è inclusa tra gli ammessi alla prova orale e, in subordine, *in toto*; - di tutti i verbali concorsuali, inclusi il verbale n. 1, il verbale n. 2, il verbale n. 3 del 25.1.2019 e relativi allegati incluso l'elenco dei componenti della Commissione e di tutte le Sottocommissioni concorsuali recante altresì le firme dei relativi componenti; il verbale n. 10 del 22.3.2019 della Sottocommissione n. 20; il verbale relativo alle operazioni di scioglimento dell'anonimato del 26.3.2019, nella parte lesiva della posizione della ricorrente e, in subordine, *in toto* -dell'atto recante la "Griglia di correzione dei quesiti a risposta aperta elaborata sulla base dei criteri indicati nel Quadro di riferimento della prova scritta redatto dal Comitato Tecnico-scientifico (...)", nella parte lesiva della posizione della ricorrente e, in subordine, *in toto*, e ove occorrer possa, annullamento e/o disapplicazione del "Quadro di riferimento della prova scritta" relativo al concorso in esame se inteso e/o ritenuto contrario alla pretese quivi fatte valere dalla ricorrente; - della "Scheda di valutazione prova Codice elaborato: 5096" relativa alla ricorrente; - annullamento e/o disapplicazione dell'atto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Ufficio Scolastico regionale per la Sardegna Direzione Generale del 17.10.2018 (U. 0017907) avente ad oggetto "corso-

concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici bandito con DDG n. 1259 del 23 novembre 2017 – Rinvio prova scritta del 18.10.2018 per misure di prevenzione dal rischio idrogeologico nonché di ogni altro atto, inclusi: l’atto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 30.10.2018 avente ad oggetto “avviso prova scritta regione Sardegna”; l’atto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca recante nuovo diario della prova scritta, per i soli candidati della Regione Autonoma della Sardegna, del 9.11.2018 che ha individuato la data del 13.12.2018 quale data di recupero; l’atto del 12.12.2018 relativo ai quadri di riferimento (criteri) della prova scritta di recupero del 13.12.2018 nonché della prova scritta del 13.12.2018 riservata ai candidati della Sardegna, nella parte in cui risultano lesivi della posizione della ricorrente e, in subordine, *in toto*; -annullamento e/o disapplicazione dell’atto adottato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico, il 31.12.2018 (m-pi AOPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI. R. 0002080) e dell’allegato A recante “Elenco Sottocommissioni del corso concorso, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali (D.D.G n. 1259 del 23.11.2017), nella parte in cui risultano lesivi della posizione della ricorrente e, in subordine, *in toto*; -annullamento e/o disapplicazione dell’atto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del 23.11.2017 (G.U. n. 90 del 24.11.2017) “Corso concorso, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali” e in specie gli artt. 5, 8 commi 8 e 12, 9 commi 4 e 7, 12 comma 1, laddove intesi in senso contrario alle pretese quivi fatte valere dalla ricorrente e, quindi, nella parte in cui risultano lesivi della posizione della ricorrente; - annullamento e/o disapplicazione del decreto del 3.8.2017 n. 138 adottato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e recante “Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso, ai sensi dell’art. 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall’articolo 1, comma 217 della legge 28 dicembre

2015, n. 208 (...)” e in specie gli artt. 10 comma 4 e 12 commi 1 e 2, nella parte in cui risultano lesivi della posizione della ricorrente; - degli atti di nomina e costituzione delle sottocommissioni esaminatrici per la prova scritta dei candidati al concorso per Dirigenti scolastici e di tutti gli atti relativi alle successive modifiche nonché dei decreti di nomina e composizione della Commissione e delle Sottocommissioni nella parte in cui risultano lesivi della sfera giuridica della ricorrente e, in subordine, *in toto*; - di tutti gli atti e i verbali della Commissione, delle Sottocommissioni, inclusi quindi quelli della Sottocommissione n. 20 del suddetto concorso in esame nella parte in cui risultano lesivi della sfera giuridica della ricorrente e, in subordine, *in toto*;- annullamento e/o disapplicazione di tutti gli atti recanti calendari della prova orale del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali adottati dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e pubblicati sul sito internet del predetto concorso il 29.4.2019 e che hanno individuato al riguardo la data del 20.5.2019 quale data di inizio delle prove orali del suddetto concorso, nella parte in cui risultano lesivi della sfera giuridica della ricorrente e, in subordine, *in toto*; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;

3) condannare le parti intime al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio.

Il difensore chiede di essere sentito fin d’ora nella Camera di Consiglio che verrà fissata dall’Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale adito.

Roma, 25 maggio 2019

Prof. Avv. Edoardo Giardino

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’

Io sottoscritto prof. avv. Edoardo Giardino (C.F.: GRDDRD71D24H224I – pec e.giardino@arubapec.it – fax 06/37359750) con studio in via Adelaide Ristori n. 42 Roma 00197, nella mia qualità di difensore della dott.ssa Sabrina Quintili (QNTSRN74H52M082Q)

ATTESTO

ad ogni effetto di legge che le copie analogiche utilizzate per la notifica in proprio ai sensi dell’art. 7 della Legge 21 gennaio 1994 n. 53 sono conformi all’originale nativo del presente atto in mio possesso.

Roma, 25 maggio 2019

Prof. Avv. Edoardo Giardino